



Avv. MARIO LUPI

NOTAIO IN ROMA

Via M. Prestinari, 13

00195 ROMA

Tel. 06/32.23.633 - 32.23.406

Fax 32.23.528

REPERTORIO N. 43615

RACCOLTA N. 11718

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno otto del mese di febbraio,
8 febbraio 2007,

alle ore sedici e minuti trenta;

in Roma, nel mio Ufficio alla Via Marcello Prestinari n. 13;
avanti a me Dott. Mario Lupi, Notaio in Roma, con Ufficio alla
Via Marcello Prestinari n. 13, iscritto nel Collegio dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fat-
tane dal Comparente, con il mio consenso,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- SANTINI CARLO, nato a Roma il 24 marzo 1937, pensionato,
domiciliato per la carica ove infra, il quale interviene al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Direttivo della: "**CANOVALANDIA - ONLUS**", regolata come ONLUS
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), ai sensi
degli artt. 10 e seguenti del D. L.vo 4 dicembre 1997 n. 460,
con sede in Roma, Via Cicerone n. 49, Codice Fiscale n.
07306251005, giusta i poteri a lui derivanti dal vigente Sta-
tuto Sociale.

Sono certo io Notaio dell'identità personale, qualifica e po-
teri, del Comparente, il quale mi chiede di redigere il Ver-
bale di Assemblea Straordinaria della predetta Società, riu-
nita in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e delibe-
rare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dell'art. 13 del vigente Statuto Sociale, relati-
vamente all'aumento del numero dei membri del Consiglio Di-
rettivo da nove a tredici;

2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza su designazione dell'Assemblea, a norma
di Statuto, il Comparente medesimo, il quale constatato che:

a) che sono presenti tutti gli associati in persona di:

- FEDELI GIAMPIERO, nato a Roma il 24 giugno 1951, quale So-
cio Fondatore;

- RIDOLA MARIO GIUSEPPE, nato a Taranto il 4 gennaio 1954,
quale Socio Fondatore;

- SANTINI CARLO, sopra generalizzato, quale Socio Ordinario;

- POLI SANDRI EOLO, nato a Roma il 16 dicembre 1926, quale
Socio Ordinario;

- CIORRA ERNESTO, nato a Roma il 9 gennaio 1971, quale Socio
Ordinario;

- PAPPATA' ROBERTA, nata a Roma il 24 aprile 1964, quale So-
cio Ordinario;

- BALSAMO STEFANO, nato a Catania il 10 novembre 1943, quale
Socio Fondatore, rappresentato dal Dott. POLI SANDRI EOLO,
sopra generalizzato, giusta delega a me Notaio esibita e che
viene ritirata per essere conservata negli atti dell'associa-

Esente da bollo ai sensi di
l'articolo 17 del Decreto Le-
slativo 4 dicembre 1997
460.

REGISTRATO A ROMA 3

IL 15 /02 /2007 _____

AL N° 4315 Serie 1 _____

CON EURO 168,00 _____



zione;

- GERACE MARIA GABRIELLA, nata a Gioia Tauro il 22 luglio 1956, quale Socio Fondatore, rappresentata dalla Signora Pappatà Roberta, sopra generalizzata, giusta delega a me Notaio esibita e che viene ritirata per essere conservata negli atti dell'associazione;

- GILARDI CARLO, nato a Spoleto (PG) il 17 novembre 1942, quale Socio Ordinario, rappresentato dal Dott. Poli Sandri Eolo, sopra generalizzato, giusta delega a me Notaio esibita e che viene ritirata per essere conservata negli atti dell'associazione;

- MIRRIONE VINCENZO, nato a Alcamo (TP) il 13 ottobre 1939, quale Socio Ordinario, rappresentato dal Dott. RIDOLA MARIO, sopra generalizzato, giusta delega a me Notaio esibita e che viene ritirata per essere conservata negli atti dell'associazione;

- TARTAGLIA NADIA, nata a Roma il 16 luglio 1944, quale Socio Ordinario, rappresentata dal Dott. CIORRA ERNESTO, sopra generalizzato, giusta delega a me Notaio esibita e che viene ritirata per essere conservata negli atti dell'associazione.

Il Presidente dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle su-citate deleghe alle disposizioni dell'articolo 2372 C.C., a seguito della quale le deleghe stesse vengono acquisite agli atti sociali;

b) che è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso Componente, Dott. SANTINI CARLO, sopra generalizzato, quale Presidente del Consiglio Direttivo e dei Signori:

- FEDELI GIAMPIERO, sopra generalizzato, quale Consigliere;

- PAPPATA' ROBERTA, sopra generalizzata, quale Consigliere;

- POLI SANDRI EOLO, sopra generalizzato, quale Consigliere;

c) che è presente il Collegio dei Revisori dei Conti in persona del Signor:

- RIDOLA MARIO, sopra generalizzato, quale Revisore;

d) che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara valida la presente assemblea e regolarmente convocata ai sensi di Legge e di Statuto, atta ed idonea a deliberare sul proposto O.d.G..

L'assemblea dei Soci, all'unanimità conferma le dichiarazioni del Presidente, il quale apre la discussione e su invito dell'assemblea illustra l'ordine del giorno.

Passando a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente ravvisa la necessità di aumentare il numero dei partecipanti al Consiglio Direttivo, dagli attuali nove membri a tredici membri, per far fronte a problemi di carattere gestionale relativamente alla "CANOVALANDIA - ONLUS".

Segue ampia discussione, al termine della quale, esaminato l'argomento posto all'Ordine del Giorno, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di aumentare il numero dei partecipanti al Consiglio Direttivo della "CANOVALANDIA - ONLUS", dagli attuali nove membri a tredici membri, per far fronte a problemi di carattere gestionale, modificando conseguentemente l'articolo 13 del vigente Statuto Sociale nel modo seguente:

"ARTICOLO 13

Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un **Consiglio Direttivo** composto da tre a tredici membri come segue:

- a) un **Presidente** eletto tra i soci aventi diritto di voto, eletto dall'assemblea a maggioranza semplice tra i candidati.
- b) un **numero da due a dodici membri eletti** tra i Soci aventi diritto di voto iscritti all'Associazione, tra i quali viene eletto il Vice Presidente con le stesse modalità di elezione del Presidente.
- c) Il **Tesoriere** è designato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Gestisce la cassa dell'Associazione e ne imposta la contabilità. Gestisce con firma congiunta assieme al Presidente e/o al Vice Presidente il conto corrente bancario su cui confluiscono tutti i versamenti e prelevamenti inerenti l'attività dell'Associazione.

Vengono eletti membri i candidati che ricevono il maggior numero di voti dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio dura in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno successivo. In caso di cessazione dalla carica, nel corso del triennio, del presidente eletto, le sue funzioni verranno svolte dal Vice Presidente e nel caso di impedimento o di mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina.

In caso di cessazione dalla carica, nel corso del triennio, di uno o più consiglieri eletti, la sostituzione per il restante periodo è fatta mediante convocazione dell'Assemblea.".

Il Presidente mi consegna il testo dello Statuto debitamente modificato che, sottoscritto come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore diciassette e minuti venticinque.

Le spese tutte e consequenziali del presente atto sono a carico della CANOVALANDIA - ONLUS.

Il presente Atto ed allegato Statuto, così come tutte le copie occorrenti per l'adempimento di tutte le formalità di Legge in ordine alla pubblicità dell'atto stesso, godono dell'esenzione dall'imposta di Bollo, così come previsto dal-



l'Articolo 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Il presente atto sarà registrato con l'imposta fissa di registro così come previsto dall'Art. 22 del su-citato D. Leg.vo n. 460/1997.

Il Comparente dichiara di dispensarmi dalla lettura dell'allegato, per averne diretta conoscenza.

Del che richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici consentiti dalla Legge e per aggiunte a mano e di mia mano su due fogli occupati per intere pagine sette e parte dell'ottava e da me letto al Comparente. Questi, da me interpellato, lo ha in tutto riconosciuto e dichiarato conforme alle svoltesi operazioni ed alla sua volontà.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta.

F.TI: CARLO SANTINI - MARIO LUPI NOTAIO.

ALLEGATO "A" AI REP.RI 43615/11718

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CANOVALANDIA - ONLUS"

ARTICOLO 1

Denominazione.

E' costituita un'associazione denominata:

"CANOVALANDIA - ONLUS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 2

Sede Legale.

L'associazione ha sede legale in Roma, Via Cicerone n. 49.

ARTICOLO 3

Finalità, principi ispiratori e inquadramento giuridico.


L'Associazione ha come scopo esclusivo finalità di solidarietà sociale, da realizzare tramite attività che abbiano prevalentemente effetto, nei confronti di persone svantaggiate, in quanto anziane e/o portatrici di disabilità fisiche, psichiche o versino in stato di indigenza e di bisogno.

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue gli scopi sotto elencati, mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori di cui all'elencazione riportata nella lettera a) dell'Articolo 10. del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e precisamente:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;
 - 6) sport dilettantistico;
 - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, ivi compresi i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049;
 - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - 9) promozione della cultura e dell'arte;
- il tutto mediante lo svolgimento di attività da svolgersi negli ambiti come in appresso si descrivono:

A. DIVULGAZIONE

- svolgere o coadiuvare ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa: riunioni scientifiche, convegni, tavole rotonde; mostre, manifestazio-



ni, gare sportive ed in particolare, tra gli altri, tornei di calcio, calcetto, calciotto, tennis e golf; centri di ricerca e studio; sviluppo di banca dati; pubblicazioni editoriali, nel rispetto della normativa in materia, da divulgare prevalentemente tra i Soci; organizzazione di interscambio formativo via internet; organizzazione di teleconferenze; promozione di iniziative legislative ed amministrative.

B. FORMAZIONE

Organizzare e finanziare attività di formazione tecnico - pratica dei partecipanti alle attività sportive e di aggiornamento specialistico di personale addetto alle attività sportive, (allenatori, arbitri, medici sportivi ecc.) in Italia e all'estero, anche attraverso elargizione di borse di studio.

C. COLLABORAZIONE

Con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, Ordini Professionali, Ospedali, Aziende farmaceutiche, Enti senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine.

D. SCOPI UMANITARI

L'associazione è regolata dallo statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Previo mandato, l'Associazione potrà rappresentare gli interessi di privati, di enti sia privati che pubblici, di istituzioni sia nazionali che internazionali, di istituzioni e governi, gestirne ed amministrarne beni ed attività secondo mandato, purchè tali attività siano direttamente connesse a quelle sopra menzionate.

Per quanto sopra detto l'Associazione ONLUS, senza finalità alcuna di lucro anche per quanto potrà attivare in base all'articolo 10, lettera a), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 che è parte integrante dell'oggetto sociale, intende operare principalmente a favore di soggetti: portatori di handicap, residenti in comunità confinate, immigrati, non abbienti, alcoolisti, tossicodipendenti, vittime della violenza, terremotati o colpiti da calamità naturali e non, cassa integrati, residenti in zone disagiate o svantaggiate, ragazze madri e ragazzi padri, alle famiglie numerose, agli italiani residenti all'estero e di ogni altro soggetto non ancora pienamente integrato nell'Unione Europea.

Per la realizzazione degli scopi sopra elencati, l'associazione potrà raccogliere fondi sia in denaro che in natura, provenienti da finanziamenti, commissioni e donazioni sia privati che pubblici, da enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, da imprese, società ed istituti di credito, purchè direttamente ed esclusivamente utilizzabili per il sostentamento delle proprie attività.

L'Associazione dovrà utilizzare i proventi e reinvestire eventuali utili maturati, comprovati dal bilancio, derivanti dalle attività svolte, in azioni mirate allo sviluppo sociale.

L'associazione viene costituita sotto il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo per l'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diverse disposizioni di legge.

L'Associazione "CANOVALANDIA - ONLUS" ha come fine esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, pertanto è espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle attività ad esse direttamente connesse, da svolgersi per la realizzazione degli scopi dell'Associazione ed in modo non prevalente.

L' Associazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra citate, se non alle stesse direttamente connesse.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e si dichiara costituita secondo quanto disciplinato, relativamente al rapporto associativo, nella lettera h) dell'art. 10 del D. L.vo 460/1997.

L'Associazione sarà iscritta presso l'Anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell'art. 11 D. L.vo 460/1997 e D.M. 19 gennaio 1998.

ARTICOLO 4

Durata.


L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5

Fondo Comune (Patrimonio).

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative versate dai soci;
- b) contributi versati tanto dai soci quanto da terzi, contributi che, per disposizione dell'oblatore, accettata dal Consiglio Direttivo, possono anche avere una destinazione specifica;
- c) proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;



- d) eventuali donazioni e disposizioni testamentarie a favore dell'associazione;
- e) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) contributi di Organismi internazionali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, comunque classificabili tra le attività strettamente connesse con quelle relative alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e da esercitarsi in via non prevalente;
- i) ricavi, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari, i quali devono essere contenuti nei limiti del 66% (sessantasei per cento) delle spese organizzative.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzazione del fondo comune.

ARTICOLO 6

Soci.

I soci dell'associazione si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori.

ARTICOLO 7

Soci Fondatori.

Sono soci fondatori i singoli intervenuti alla firma dell'atto costitutivo, sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche sociali, partecipano alla vita dell'associazione ed insieme agli altri soci compongono l'assemblea.

ARTICOLO 8

Soci Ordinari.

Sono soci ordinari i singoli che per la loro attività possono attivamente partecipare alla vita dell'associazione e che possono dare alla stessa un fattiva collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. I soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo ed insieme ai soci fondatori compongono l'assemblea. L'ammissione a socio ordinario è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza.

ARTICOLO 9

Soci Onorari.

Sono soci onorari coloro che, italiani o stranieri, abbiano dato contributi di rilevanza e di indiscusso interesse nel campo di attività dell'associazione, godono dell'elettorato attivo e passivo e compongono l'Assemblea insieme agli altri soci. Vengono nominati previo parere favorevole espresso a maggioranza qualificata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

Soci Sostenitori.

Sono soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione a titolo personale, partecipano alla vita dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Vengono nominati previo parere favorevole espresso a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione dei Soci nelle categorie di cui ai precedenti articoli: 6), 7), 8), 9), 10), non costituisce deroga a quanto disciplinato alla lettera h) dell'Art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in ordine alla disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Il suddetto Art. 10, lettera h), del D. L.vo 460/1997, si ha qui per integralmente riportato.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, ricorrendone i presupposti di Legge.

ARTICOLO 12

L'Assemblea.

L'assemblea è costituita da tutte le Categorie di Soci di cui agli articoli 6), 7), 8), 9), 10), i quali hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi obblighi nei confronti dell'Associazione.

Il rapporto associativo è validamente costituito sotto l'osservanza di quanto disposto dalla lettera h) dell'articolo 10 del D. Leg.vo 4 dicembre 1997, n. 460 che qui si ha per espressamente richiamato e riportato nel suo testo integrale, in ordine alla uniformità della disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio conferendogli delega scritta; nessun socio può rappresentare più di due soci.


L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente quando glie-



ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno proposto.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare la convocazione dell'assemblea quando gliene sia fatta richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un quinto dei soci.

La convocazione dell'assemblea è comunicata ai soci con lettera e/o posta elettronica (e-mail) spedita almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione ed eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo. Le assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega scritta, di almeno la metà dei soci aventi diritto di intervento e di voto.

In seconda convocazione, le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Nelle assemblee straordinarie convocate al fine di modificare lo Statuto o per sciogliere l'Associazione e devolvere il fondo comune, le delibere sono prese con il voto di almeno i tre quarti dei presenti.

ARTICOLO 13

Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un **Consiglio Direttivo** composto da tre a tredici membri come segue:

- a) un **Presidente** eletto tra i soci aventi diritto di voto, eletto dall'assemblea a maggioranza semplice tra i candidati.
- b) un **numero da due a dodici membri eletti** tra i Soci aventi diritto di voto iscritti all'Associazione, tra i quali viene eletto il Vice Presidente con le stesse modalità di elezione del Presidente.
- c) Il **Tesoriere** è designato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Gestisce la cassa dell'Associazione e ne imposta la contabilità. Gestisce con firma congiunta assieme al Presidente e/o al Vice Presidente il conto corrente bancario su cui confluiscono tutti i versamenti e prelevamenti inerenti l'attività dell'Associazione.

Vengono eletti membri i candidati che ricevono il maggior numero di voti dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio dura in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno successivo. In caso di cessazione dalla carica, nel corso del triennio, del presidente eletto, le sue funzioni verranno svolte dal Vice Presidente e

nel caso di impedimento o di mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina.

In caso di cessazione dalla carica, nel corso del triennio, di uno o più consiglieri eletti, la sostituzione per il restante periodo è fatta mediante convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 14

Poteri e Compiti del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione senza eccezione di sorta, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo inoltre delibera in merito alla regolarità del versamento delle quote associative ed in merito ai rapporti fra l'Associazione ed i singoli associati per quanto riguarda l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.

La rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente; in caso di sua mancanza o impedimento al Vice Presidente;

in caso di mancanza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere più anziano di nomina.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, rilasciare Procure Speciali, per il compimento di singoli Atti.

Il Presidente e/o il Vice Presidente così come il Consigliere più anziano di nomina, nell'esercizio delle loro funzioni, od anche previa deliberazione del Consiglio Direttivo ed in esecuzione della medesima, possono rilasciare Procure Speciali, per il compimento di singoli atti.

ARTICOLO 15


IL PRESIDENTE.

Quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, osserva le modalità di nomina di cui all'Articolo 13 dello Statuto, provvede a nominare il Presidente, e, occorrendo, quali organi necessariamente complementari all'ufficio di presidenza, inteso quale "munus", il Vice-Presidente, e, se ritenuto necessario, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali della Assemblea e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

I libri suddetti devono essere in ogni momento consultabili dai soci, che hanno, altresì, il diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed



esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo sarà responsabile della tenuta di un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro Verbali del Consiglio Direttivo ed un libro Soci, vidimati, con possibilità di delega dei compiti su-descritti, ad uno dei membri del Consiglio.

ARTICOLO 16

Esercizi sociali e Bilancio.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il Bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o, capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 17

Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio revisore, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria e dura in carica tre anni.

Provvede all'esame della contabilità ed allo schema dei bilanci sul quale riferisce all'assemblea dei soci.

Il collegio revisore ha diritto a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto.

ARTICOLO 18

Cariche.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti non sono cumulabili.

ARTICOLO 19

Esercizio e Bilancio Consuntivo.

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare. Entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio redige il bilancio consuntivo annuale ed una relazione sull'attività dell'associazione e li sottopone all'approvazione dei soci.

ARTICOLO 20

Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'associazione.

Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, che debbono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria, è richiesto un voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

L'Associazione si scioglie per delibera assembleare o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore o l'Organizzazione di Volontariato (Legge 11 agosto 1991 N. 266) operante in uno o più degli ambiti e settori descritti nell'Articolo 3 dello Statuto, cui devolvere il patrimonio residuo.

ARTICOLO 21

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Libro 1° , Titolo II° del Codice Civile, insieme con quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla Legge 11 agosto 1991 N. 266.

F.TI: CARLO SANTINI - MARIO LUPI NOTAIO.



COPIA conforme all'originale debitamente firmata

del notaio, che si utilizza per uso FISCALE

Roma 24 novembre 2012

Mario Respice

